

Statuto

Protezione Civile AIB Alghero

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 s.m.i., n.117 e del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del terzo settore denominato "Protezione Civile AIB Alghero" con uso del nome "AIB Alghero", assume la forma giuridica di organizzazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede in Alghero in via Mons. A.M. Alcover n. 12 e ha durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazioni dello statuto qualora sia effettuata nello stesso comune ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Scopo - Durata

L'Organizzazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui ai sensi dell'art. 5 **lettera E** e **lettera Y** del Codice del Terzo Settore di seguito descritta, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

lettera E interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

lettera Y Protezione Civile (ai sensi del codice di Protezione Civile n.1/2018) e per la tutela dell'ambiente.

In particolare, l'attività dell'Associazione si concretizza nelle seguenti opere:

- Prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento prevalentemente su tutto il territorio nazionale
- Concorrere con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali e/o antropiche, con azioni di: prevenzione; soccorso; assistenza logistica; attività di recupero dispersi; evacuazioni ed esodi; realizzazione, organizzazione e gestione di campi di accoglienza e ammassamento
- Divulgare, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; di realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento e di formazione, di collaborare con gli enti locali e le istituzioni in genere per la raccolta, ed elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia mediante la realizzazione di piani di protezione civile;
- Favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative e formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza di svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;
- Iniziative tese a realizzare una società ecocompatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente la propria architrave del proprio modello di sviluppo;
- Promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti di risposte ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- Attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con associazioni ed enti che operano nella scuola sul settore protezione civile, primo soccorso, tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente, infortunistica ecc.

Carlo L. ...

Pia Barbara

Salvatore ...

Francesco ...

Loes de Lessis
Milvia Maria ...
Anna Maria ...
Salla Peto

- Salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- Avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'organizzazione e del presente statuto;
- Tutela e conservazione ambientale, ittico e venatorio;
- Tutela animali da affezione.

L'Organizzazione, attraverso il Consiglio Direttivo, può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali.

L'Organizzazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art 7 del D. Lgs.117/2017

Art. 3 I soci

All'Organizzazione possono aderire le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generali, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali, altre organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro o persone da essi indicate, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato in conformità all'art. 32 comma 2 del CTS.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per le persone fisiche;
- l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per gli Enti;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo dovrà motivare la delibera di rigetto e comunicarlo all'interessato entro 60 giorni. L'interessato può, entro 60 giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera e se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto (decesso, recesso, esclusione).

Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Il numero degli aderenti è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore a 7 Soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro 1 anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Carlo Furlanese

Piu Barbara

Antonio Schiavone

Francesco Piani

Loes D'esse

Milva Milva Valina

Anno 1910

Sala Pisto

I soci sono coloro che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo, gratuito senza fini di lucro, per i fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti demandati dall'Organizzazione.

I volontari

I Volontari sono persone che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore (in mancanza di documentazione il rimborso è ammesso con autocertificazione purché non si superi l'importo di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro con l'Associazione.

L'attività del volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Organizzazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4

Diritti dei soci

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Organizzazione;
- a partecipare purché, iscritto almeno da 3 mesi nel libro soci, con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo;
- accedere alle cariche associative purché in regola col pagamento della quota associativa;
- prendere visione di tutti gli atti e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
- ogni socio può votare una sola volta.

Art. 5

Obblighi dei soci

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito ogni qualvolta si renda necessario, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Organizzazione;
- non arrecare danni morali e materiali all'Organizzazione;
- versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 6

Perdita della qualità di socio

- per decesso;
- per recesso con dicitura "irrevocabile", deve essere comunicato in forma scritta. Il Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile e annotato nel libro soci;
- per recesso con dicitura per "motivi personali" deve essere comunicato in forma scritta ed annotato sul libro dei soci dal Comitato Direttivo. Il socio dimissionario che ricopre

Com. Fulione

Riv Barbara

Francesco Pini

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- una carica amministrativa non può essere riletto nello stesso mandato;
- per decadenza: causa mancato versamento della quota annuale, trascorsi sei mesi dal sollecito trasmesso per raccomandata a mano e inviata via email dal Consiglio Direttivo e successivamente annotato nel libro soci;
- per esclusione: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti interni e deliberazioni adottate dall'associazione;
- quando in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all'Organizzazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Prima dell'esclusione devono essere contestati per iscritto gli addebiti attraverso la consegna di una raccomandata a mano, consentendo la facoltà di replica alla prima riunione utile dell'assemblea.

Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento è sospeso.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione del libro dei soci a seguito della delibera d'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto alla restituzione da parte del Consiglio Direttivo delle quote associative versate, neanche parziali.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7

Organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'assemblea non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

L'Associazione è democratica.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 8

L'Assemblea e le convocazioni

È il massimo organo deliberativo dell'Organizzazione ed è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È costituita dai soci dell'Organizzazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti almeno da tre mesi nel libro soci e che abbiano versato la quota annuale.

Cecilia Lulise

Pia Barbara

Salvatore

Francesco Puri

Loes Dlesse
Milla Moni Pina
Aureliano
Salla Peto

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci ed in regola col pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, a mezzo di avviso scritto (email o raccomandata a mano), unitamente ad avviso da affiggere nella sede e pubblicato sul sito ufficiale dell'Organizzazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, quindi almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vicepresidente, e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Art. 9 Quorum costitutivi

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, trascorse almeno 24 ore dall'orario della prima convocazione.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per socio.

L'Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per socio.

Art. 10 Competenze dell'Assemblea in assemblea ordinaria

delibera:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- su eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Organizzazione;

Carmine Galvone Pio Barbara

Francesco Puro

Loes blesse

Milva Maria Rita

Daniele Dele.

Salla Pietro

Art. 11

Competenze dell'assemblea in assemblea straordinaria

delibera:

- scioglimento, trasformazione fusione e scissione dell'Organizzazione;
- devoluzione del patrimonio fatta salva la destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017;
- modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo.



Art. 12

Il Consiglio Direttivo

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo ed in seguito è eletto dall'Assemblea dei Soci. E' formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza di entrambi, da un membro eletto dall'Assemblea.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati in regola con la quota associativa.

Nel caso in cui, per dimissioni e/o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione il primo dei non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati alla sua sostituzione con la prima riunione utile.

Il sostituto rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 13

Competenze del Consiglio Direttivo

- nomina al suo interno un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- amministrare le risorse economiche dell'associazione e del suo patrimonio, con ogni più ampio potere;
- deliberare l'adesione dell'organizzazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
- propone all'Assemblea il conferimento di onorificenze o cariche onorifiche.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto (email o/e lettera consegnata a mano), almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questo lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e,

Renzo Giuliano

Pio Barbara

Francesco Rulli

Stefano S. S.

Donna Blesse

Milva M. V. V.

Anna Maria R.

Sally P.

comunque una volta per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo, l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere fatte in presenza o in videoconferenza a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione. Sono validamente costituite le adunanze quando siano presenti la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art 14

Il Presidente

E' nominato dal Consiglio Direttivo (nominato dall'Assemblea), dura in carica tre anni ed è rieleggibile; cessa per scadenza del suo mandato, per dimissioni volontarie o per un eventuale revoca o per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Rappresenta legalmente l'organizzazione di fronte a terzi, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed è rieleggibile.

Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Organizzazione ed in particolare aprire conti correnti bancari/postali ed operare su essi; compie ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Può chiedere la firma abbinata di un altro componente del Direttivo.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le istituzioni.

In caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione utile.

Art. 15

Il Vicepresidente

E' nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16

Il Segretario

E' nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. E' di sua competenza la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e cura la conservazione dei libri dei verbali e di tutti i registri dell'Associazione.

Carmelina Fichiera Piu Barbara

Francesco Piro

Francesco Piro

Loes blesse
Nikolaus
Auro
Salla Piro

Art. 17

Organo di controllo

La nomina dell'Organo di controllo anche monocratico è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 ossia è in previsione quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale 110,000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate : 220,000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

Art. 18

Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile ed è iscritto al relativo registro.

Art. 19

I Libri sociali obbligatori

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali organi associativi;
- il libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

La richiesta, in forma scritta, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale provvederà entro 15 giorni a far visionare i libri richiesti presso la sede dell'Associazione ed in presenza di un componente dell'Organo di Amministrazione; il socio che ne fa richiesta deve essere in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 20

Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Organizzazione e che interessino uno o più soci.

Ne fanno parte 3 soci eletti dall'assemblea, restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente nominato dai membri dell'assemblea scelto tra i medesimi; in assenza di questi è presieduto dal membro più anziano di età.

Si riunisce su richiesta di almeno 3 componenti del Comitato Direttivo, cinque soci o di un socio interessato alla vertenza.

Le riunioni dei probiviri sono valide purché siano presenti almeno 2 dei suoi membri.

Art. 21

Le Risorse economiche

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di

Carm. Fichera

Pia Barbara

Stefano Busch

Francesco Puri

Lee Bless
Rha
Meh
Nikh
Aurelie
Salla Rato

- specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'Art.6 D. Lgs 117/ 2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 22

L'Esercizio finanziario

L'Organizzazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, ai sensi degli artt. 13 e 87 D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio (30 aprile) e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositarlo presso la sede sociale, a disposizione dei soci.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 23

Lo Scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'uff. regionale del registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Art. 24

Il Patrimonio e Divieto distribuzione utili

Il patrimonio dell'Organizzazione comprensivo di eventuale ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi Sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, da eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e in quanto compatibile del codice civile.

Carlo Giuliano

Piv Barbara

Francesca Puro

Francesca Puro

Lee Dessey
John Merri
Nicholas
Aurelio Poli
Sally Piro